SENATO DELLA REPUBBLICA

– IX LEGISLATURA —

(N. 669)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ALIVERTI, VETTORI, FONTANA, ROMEI Roberto, NEPI, RUFFINO, PACINI, SAPORITO e COLOMBO SVEVO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 APRILE 1984

Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private

ONOREVOLI SENATORI - 1. — Come noto, il Parlamento, su proposta delle Commissioni permanenti del Senato (10^a) e della Camera dei deputati (XII), ha deliberato nel corso della VII legislatura l'effettuazione di una indagine conoscitiva sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli, affidandone lo svolgimento ad un apposito Comitato bicamerale.

L'indagine si è svolta per la massima parte nel corso della VII legislatura e si è conclusa nell'VIII legislatura, con un documento approvato all'unanimità dalla 10^a Commissione permanente del Senato (*Doc.* XXXIV, n. 4).

Essa ha consentito al Comitato bicamerale di raccogliere un'ampia ed esauriente documentazione sui principali aspetti dell'assicurazione RC auto e del mercato assicurativo in genere e di acquisire l'opinione delle forze sociali e di tutte le istituzioni pubbliche e private interessate, direttamente od indirettamente, alle assicurazioni e, in particolare, a quella RC auto.

Dal ponderoso lavoro svolto è emersa la necessità di intervenire anche sul piano legislativo per apportare alla vigente disciplina dell'assicurazione RC auto e, più in generale, a quella dell'esercizio dell'attività assicurativa talune importanti modificazioni dirette essenzialmente, da un lato, a dare agli assicurati ed ai terzi danneggiati una più ampia ed efficace tutela, atta a rendere la particolare forma assicurativa ancor più rispondente alle finalità di carattere sociale che con la stessa si intendono perseguire, e, dall'altro, a rispondere, una volta tanto in anticipo, alle sollecitazioni che ci impegnano in virtù della partecipazione all'Europa comunitaria, nei cui principali Paesi l'industria assicurativa assume una posizione di grande rilievo.

Nel corso dell'indagine — che, come detto, non ha potuto trascurare alcuno degli aspetti fondamentali dell'esercizio dell'attività assicurativa globalmente intesa — è anche emersa la necessità di intervenire direttamente sulle imprese assicurative italiane al fine di farle pervenire ad una maggiore efficienza, da realizzarsi tra l'altro attraverso un contenimento dei costi, per ottenere che il nostro mercato assicurativo riceva uno slancio effettivo e non soltanto transitorio, così da collocarsi al più elevato livello europeo.

Per conseguire tale risultato è stata evidenziata la necessità di colmare e correggere talune carenze legislative e ciò anche per porre le imprese italiane su di un piano di parità con le consorelle europee.

2. — Nel corso dell'VIII legislatura, sia al Senato che alla Camera dei deputati, erano stati presentati dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori de' Cocci ed altri (atto Senato n. 2277) e dei deputati Amabile ed altri (atto Camera n. 4104) atti a garantire ai terzi danneggiati dalla circolazione dei veicoli una più estesa ed incisiva tutela da realizzarsi non solo con l'ampliamento delle garanzie assicurative, ma anche con altre misure che corrispondano all'esipiù volte rappresentata di far conseguire al danneggiato il risarcimento del danno subito con diversa e migliore sollecitudine e tempestività. Risulta che i sopra citati disegni di legge - ripresi pressochè integralmente nel presente siano stati attentamente approfonditi da tutte le forze politiche e dalle stesse forze sociali e che si siano registrate ampie e sostanziali convergenze. Basti, al riguardo, richiamare la « Relazione annuale sullo stato della politica assicurativa» presentata recentemente dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, onorevole Altissimo (Doc. LXXIV, n. 1, atto Senato).

3. — Passando all'illustrazione delle singole norme del disegno di legge, si osserva che gli articoli da 1 a 8 sono quelli specificatamente diretti a dare una migliore tutela ai danneggiati e agli assicurati. L'estensione dell'obbligo assicurativo alla responsabilità civile verso i terzi trasportati, disposto con la cosiddetta « miniriforma » dell'assicurazione RC auto, realizzata con il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, ha lasciato fuori dal novero delle persone protette il secondo conducente dei veicoli ai quali debbono essere adibiti due conducenti.

Trattasi di una esclusione forse inconsapevole del legislatore del tempo, ma che appare certamente da rimuovere, considerati i negativi effetti nei confronti di una categoria di lavoratori che restano esposti, più di altri, al pericolo di subire danni dalla circolazione del veicolo.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede espressamente, modificando l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che l'assicurazione comprenda anche la responsabilità verso le predette persone.

Una prima valutazione dell'onere che andrebbe a gravare sui premi pagati per l'assicurazione per la responsabilità civile degli autocarri oltre i 40 quintali di peso complessivo, a pieno carico, consente di affermare che il costo si aggirerà intorno al 2 per cento della particolare tariffa e — in cifra assoluta — al di sotto delle lire 20.000 annue.

L'articolo 2 comprende nel novero dei terzi aventi diritto ai benefici della assicurazione obbligatoria i familiari del conducente e del proprietario del veicolo, sia pure limitatamente ai danni alla persona, che sono poi quelli di maggior rilevanza sociale. Riguardo a tali beneficiari è possibile affermare che il pericolo, a suo tempo paventato, di possibili collusioni si mostra insussistente.

Altra estensione di garanzia prevista dall'articolo 2 è quella relativa al proprietario del veicolo allorchè, in qualità di pedone, abbia a subire danni fisici in conseguenza della responsabilità del conducente del veicolo medesimo.

Va sottolineato che la norma in argomento si trova in linea con il deliberato della CEE, la cui seconda Direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli

Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli è stata adottata il 30 dicembre 1983 (84/5/CEE) e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 8 dell'11 gennaio 1984, e con il parere del Governo espresso nella citata relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Anche per tale estensione di garanzia è possibile affermare che l'onere economico a carico degli utenti è modesto. In particolare esso non dovrebbe superare il 5 per cento del premio di tariffa e, in cifra assoluta, la spesa di circa 10.000 lire annue per ogni autovettura.

L'articolo 3 estende l'obbligo di assicurazione anche ai ciclomotori ed alle macchine agricole, essendo emerso che l'ampiezza della circolazione di tali veicoli ha raggiunto dimensioni assai notevoli e, comunque, tali da sottolineare l'esigenza di apprestare un'adeguata tutela anche in favore dei danneggiati dalla loro circolazione.

Anche su tale estensione va ricordato che il Ministro nella sopra richiamata relazione considera opportuno estendere l'obbligo dell'assicurazione « anche ai ciclomotori e alle macchine agricole, la cui circolazione provoca non pochi e non lievi danni a cose e persone ».

D'altra parte è da segnalare che l'obbligo assicurativo per i veicoli in questione sussiste da anni nei principali Paesi europei e che già nella passata legislatura furono presentate al Parlamento due proposte di legge a tale effetto.

Nell'attuale legislatura prevedono l'assicurazione obbligatoria per i ciclomotori le proposte di legge nn. 497 e 730 d'iniziativa dei deputati Briccola ed altri e Usellini ed altri.

L'articolo 4 prevede, da un lato, la soppressione della « franchigia » di lire 100.000 per ogni sinistro, attualmente disposta (articolo 19, secondo comma, della legge n. 990 del 1969) e gravante sugli assicurati delle società che sono state poste in liquidazione coatta, e, dall'altro, la corresponsione di un indennizzo a favore della vittima colpevole.

La soppressione della franchigia trova la sua giustificazione, oltre che nelle ripetute richieste da più parti avanzate nel corso dell'indagine, anche nella intervenuta riforma del controllo sulle imprese di assicurazione, a seguito di che appare davvero ingiusto continuare a sostenere il concetto che una cattiva scelta del proprio assicuratore debba coinvolgere economicamente anche gli assicurati. Il risarcimento a favore di chi abbia subito, per propria esclusiva colpa, gravi danni alla persona, a seguito di incidente stradale, trova motivo e spiegazione in una esigenza fondamentalmente umanitaria, avvertita in maniera diffusa sul piano sociale. L'indennità verrà corrisposta dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, secondo modalità ed in presenza di condizioni tali che valgano ad evitare all'istituto di sottostare a frodi od abusi.

L'onere conseguente, per entrambe le estensioni di garanzia, non dovrebbe eccedere il 3 per cento dei premi e, quindi, per il settore di maggior rilievo e consistenza, che è quello delle autovetture, è valutabile nella misura di circa 7.000 lire annue.

L'articolo 5, in applicazione anche dell'articolo 1, numero 4, della seconda Direttiva, elimina la disparità di trattamento venutasi a creare nei confronti dei danneggiati da parte di veicoli non identificati, in quanto il massimale previsto per tale ipotesi (25 milioni per ogni sinistro; 15 milioni per ogni persona danneggiata) non ha subito modifiche dal lontano 1969, laddove tutti gli altri sono stati, nel tempo, anche se non adeguatamente, elevati.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'aumento dei massimali sopra indicati e per garantire al Fondo di garanzia per le vittime della strada di intervenire anche a favore delle vittime colpevoli, l'articolo 9 prevede l'aumento dal 3 per cento al 4 per cento del limite massimo del contributo che le imprese assicuratrici debbono annualmente versare al Fondo.

Gli articoli 6, 7 e 8 si prefiggono di risolvere il problema, anch'esso più volte evidenziato nel corso dell'indagine conoscitiva, di apprestare nuovi strumenti atti a permet-

tere una più sollecita liquidazione ed un celere pagamento dei sinistri.

In particolare:

l'articolo 6 impone al giudice di tentare la conciliazione della controversia e, nel caso in cui questa non riesca, fa obbligo al danneggiato di quantificare la propria pretesa ed all'assicuratore di precisare la propria offerta;

l'articolo 7 estende ai sinistri dai quali siano derivate lesioni personali con postumi di carattere permanente e guarite oltre i quaranta giorni, il sistema previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 857 del 1976, naturalmente con quelle modifiche che la particolare natura dei danni comporta;

l'articolo 8 recepisce la raccomandazione espressa dalla Commissione della CEE l'8 gennaio 1981 (81/76/CEE), relativa all'accelerazione della liquidazione dei sinistri. In tal senso la possibilità di accedere ai risultati delle rilevazioni compiute dalla polizia giudiziaria gioca, indubbiamente, un ruolo fondamentale.

- 4. L'articolo 9 perfeziona la vigente disciplina del contributo dovuto dalle imprese al Fondo di garanzia per le vittime della strada, recependo, tra l'altro, un indirizzo che aveva già ottenuto l'approvazione della Camera dei deputati nel corso della VII legislatura.
- 5. Gli articoli 10, 11 e 12 sono diretti ad integrare il vigente sistema di salvataggio delle imprese in crisi, eliminando talune carenze emerse nella pratica applicazione del sistema stesso ed evidenziate nel corso dell'indagine conoscitiva.

Si tratta, come noto, del sistema previsto dal decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, che, disponendo il trasferimento del portafoglio, dei lavoratori dipendenti e dell'organizzazione agenziale dell'impresa posta in liquidazione coatta ad altra impresa costituita dalla finanziaria del settore assicurativo (la SOFIGEA), ha consentito di portare avanti con decisione l'opera di risanamento e di pulizia del mer-

cato assicurativo, tutelando nel contempo gli interessi dei danneggiati, degli assicurati, degli agenti e soprattutto dei lavoratori dipendenti.

Come ricorda il Ministro nella sua relazione, il problema della SOFIGEA deve essere affrontato tenendo conto di importanti aspetti « che concernono la necessità di presentare adeguati programmi di risanamento delle imprese, condizione indispensabile per l'utilizzo del contributo derivante dall'extracaricamento ».

In adesione a tali principi, in particolare, la nuova normativa fa obbligo alle imprese che si rendano cessionarie di portafogli di società poste in liquidazione coatta amministrativa di predisporre e sottoporre al nuovo organo di controllo, l'ISVAP, ed all'approvazione ministeriale una relazione su quanto già fatto ed un programma su quanto si ritenga di fare per il riequilibrio delle gestioni.

È questa una norma che, da un lato, garantisce la limpidità delle gestioni delle società cessionarie e, dall'altro, consente di graduare gli interventi di sostegno attuati per mezzo dell'extracaricamento in un tempo strettamente necessario, in vista dell'obiettivo principale da raggiungere, che è quello del risanamento delle gestioni.

In tale quadro, l'articolo 11 assolve alla funzione di necessaria norma transitoria, per ricondurre anche le società cessionarie già in esercizio nell'alveo del nuovo sistema, come sopra delineato.

- 6. L'articolo 13 riguarda la determinazione del contributo di vigilanza di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, per il quale si propone che venga determinato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base delle denunce presentate entro il 31 maggio di ogni anno.
- Si fissa, altresì, una sanzione amministrativa per le tardive denunce e la modalità di pagamento del contributo annuo.
- 7. Gli articoli da 14 a 19 apportano alcune modifiche alla legge 10 giugno 1978,

n. 295, sull'esercizio delle assicurazioni contro i danni, modifiche dirette ad un adeguamento con le esigenze sopravvenute per conferire una disciplina più appropriata a taluni istituti, e ciò alla luce delle esperienze e delle normative vigenti in altri Paesi della CEE.

In particolare, l'articolo 14 adegua gli importi minimi del capitale o del Fondo di garanzia e il limite individuale per le quote o le azioni sociali delle società cooperative esercenti l'assicurazione, tenuto conto del mutato metro monetario nonchè, per le cooperative, di quanto disposto con l'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n. 72.

A sua volta l'articolo 15, relativo alla riserva di senescenza da costituirsi per i contratti di assicurazione di malattia, tiene conto dello sviluppo che in questi ultimi anni ha avuto il relativo ramo nel nostro Paese e, di conseguenza, recepisce, a tutela degli assicurati, le indicazioni che, quanto alla gestione del ramo stesso, provengono da quei Paesi ove dette assicurazioni risultano molto diffuse.

Occorre infatti garantire agli assicurati che le società di assicurazione siano in grado di far fronte all'aggravarsi del rischio di malattia, dovuto alla senescenza, mediante l'accantonamento di una congrua e specifica riserva tecnica.

L'articolo 16, poi, integra la vigente disciplina degli investimenti a copertura delle riserve tecniche ricomprendendo, sia pure con le opportune cautele, tra le disponibilità ammesse anche i titoli delle imprese assicuratrici ed eliminando la diversità di disciplina oggi esistente fra la copertura delle riserve del ramo RC auto e quella degli altri rami danni.

L'integrazione proposta trova giustificazione sia nel venir meno, anche per la riforma della vigilanza sul settore, delle preoccupazioni che a suo tempo avevano portato a differenziare le due discipline, sia nella necessità di evitare effetti indotti, quali, ad esempio, lo smembramento dei gruppi assicurativi attualmente esistenti.

D'altra parte la nuova disciplina si ispira a quella vigente in altri Paesi della Comunità e tende anche ad evitare che le imprese italiane si trovino in una situazione deteriore nei confronti delle imprese comunitarie.

L'articolo 17 è diretto soprattutto a chiarire la portata dell'articolo 68 della legge n. 295 del 1978, che fa obbligo alle imprese di assicurazione esercenti i rami danni di far certificare i loro bilanci.

In particolare, allo scopo di prevenire l'insorgere di qualche dubbio, viene reso del tutto esplicito che la certificazione non può che concernere i modelli 1 e 2 (colonne totali) approvati con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1978.

L'articolo 18, infine, tende a garantire fino al 31 dicembre 1985 la possibilità per le imprese di assicurazione di procedere a operazioni di fusione e di concentrazione.

Si riconosce, infatti, che l'obbligo per le imprese di adeguarsi alle nuove garanzie finanziarie previste dalla legge n. 295 del 1978 può rendere ancora necessario il ricorso ad operazioni di fusione e concentrazione, che risultano possibili solo in presenza di una adeguata agevolazione sul piano fiscale.

L'articolo 19 tende a perfezionare ulteriormente ed a semplificare ancor più il sistema introdotto con l'articolo 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, il quale, come è noto, ha sostituito le rivalse spettanti alle Regioni ed agli enti gestori dell'assistenza sanitaria nazionale con un contributo da applicarsi sui premi dell'assicurazione RCA.

La modifica proposta tende a scorporare il contributo dal premio in modo da rendere del tutto autonomi, tra loro, il procedimento di determinazione delle tariffe e quello di determinazione del contributo, giacchè, come l'esperienza ha dimostrato, un raccordo tra loro risulta estremamente difficile, a causa, oltre che della complessità, anche della diversità sul piano temporale e su quello delle competenze istituzionali.

8. — Nel corso dell'indagine, ripetutamente, è stata richiamata l'esigenza di contenere i costi gestionali mediante la costituzione di consorzi per la liquidazione dei sinistri e per la gestione, soprattutto con sistemi meccanografici, dei contratti di assicurazioni.

Perchè ciò divenga possibile è necessario che le prestazioni di servizi rese tra imprese facenti parte di uno stesso gruppo e quelle rese da consorzi o società consortili costituite da imprese di assicurazione siano dichiarate esenti dall'IVA. E. infatti, essendo le operazioni di assicurazione assoggettate ad una specifica imposta ed esentate dall'IVA (articolo 10, numero 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni), le imprese di assicurazioni non avrebbero, nel caso di applicazione dell'IVA alle operazioni sopraindicate, possibilità di « scaricare » l'imposta che, quindi, si trasformerebbe in un vero e proprio costo.

L'articolo 20 non comporta perdita alcuna di gettito per l'erario, trattandosi di operazioni che oggi, proprio per l'impedimento fiscale, non vengono poste in essere o vengono rese con strutture diverse e più costose.

9. — Fra i temi strettamente attinenti all'assicurazione RC auto, quello che maggiormente è stato evocato nel corso dell'indagine conoscitiva è certamente quello relativo all'assicurazione sulla vita.

Su nessun tema, infatti, si è registrato un consenso unanime quale quello espresso sull'assicurazione sulla vita, per la quale tutti hanno segnalato la necessità di rimuovere i vincoli e gli ostacoli che ne impediscono un reale sviluppo ed una vasta diffusione in tutti gli strati sociali.

Da ogni parte sono anche stati evidenziati gli effetti benefici che può avere per lo sviluppo economico del Paese la formazione di quel particolare tipo di risparmio che solo l'assicurazione sulla vita può produrre; vale a dire un risparmio a lungo termine che, oltre tutto, per tale sua natura può dare un contributo alla lotta all'inflazione, trovando investimento in impieghi aventi un rilevante interesse sul piano sociale.

Fra gli ostacoli da rimuovere è stato da tutti segnalato quello fiscale, per il quale è stato chiesto sia un adeguamento del plafond di deducibilità dei premi agli effetti dell'imposta personale sul reddito, sia un rafforzamento del beneficio della deducibilità con la previsione della possibilità che lo stesso sia, dai lavoratori dipendenti, goduto immediatamente alla fonte, in sede di tassazione delle retribuzioni da parte del datore di lavoro. Lo stesso Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella ripetutamente citata relazione evidenzia che « non si può non convenire sulla importanza che i suddetti provvedimenti, ove attuati, avrebbero per la più larga diffusione dell'assicurazione sulla vita ».

Ai provvedimenti sopra indicati, che concernono le assicurazioni individuali sulla vita, e, per affinità, quelle contro gli infortuni e le malattie, trattati nel primo comma dell'articolo 21, non possono non seguire quelli previsti dal secondo comma, relativo alle assicurazioni sulla vita stipulate in forma collettiva.

Si tratta, in sostanza, di consentire che le finalità previdenziali ed assistenziali possano essere perseguite, oltre che con la costituzione di apposite « casse », come oggi previsto dall'articolo 48, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, anche direttamente con la stipulazione di apposite polizze collettive, che, dato il controllo cui sono soggette le imprese di assicurazione, conferiscono ampia garanzia a tutti gli interessati.

Infine, l'ultimo comma dello stesso articolo, anche allo scopo di incentivare la diffusione delle polizze collettive di cui sopra e di quelle polizze che il datore di lavoro dovesse stipulare per garantire ai propri lavoratori dipendenti il trattamento di fine rapporto, prevede l'esenzione delle stesse dall'imposta di assicurazione.

Anche qui è, forse, necessario sottolineare che la proposta esenzione dall'imposta sull'assicurazione non potrà produrre alcuna diminuzione di gettito apprezzabile per l'erario, considerata la scarsa diffusione attuale dei contratti e l'esenzione che ha sempre accompagnato, sin dal 1942, quelli stipulati dai datori di lavoro a garanzia del trattamento di fine rapporto.

10. — Concerne l'imposta sulle assicurazioni anche il primo comma dell'articolo 22,

il quale è diretto a correggere un pesante effetto negativo che proviene al settore armatoriale italiano ed alle imprese di trasporto aereo italiano dalla nuova disciplina delle aliquote di imposta sulle assicurazioni recentemente definita.

La norma appare necessaria anche in considerazione dello stato di grave crisi in cui versa l'armamento italiano e tenuto conto che, all'estero, le assicurazioni di cui trattasi sono assoggettate ad una tassazione molto attenuata, quando addirittura non è

prevista l'esenzione totale. Da una tale diversità di trattamento potrebbe, quindi, derivare un incentivo a porre le nostre flotte sotto altre bandiere.

Il secondo comma dell'articolo 22 rimuove una evidente ed ingiustificata disparità presente tra gli agenti delle imprese private di assicurazione e quelli del gruppo pubblico INA-Assitalia, accogliendo un parere — espresso all'unanimità — di tutte le forze politiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole: « Per i veicoli ai quali, a norma delle vigenti disposizioni di legge, devono essere adibiti due conducenti l'assicurazione deve altresì comprendere la responsabilità per i danni causati alla persona del secondo conducente ».

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto a decorrere dal 1º marzo dell'anno successivo a quello in corso al momento della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

A decorrere dal 1º marzo dell'anno successivo a quello in corso al momento della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, l'articolo 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sostituito dal seguente:

- « Non sono considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria stipulati a norma della presente legge:
- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione:
- b) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata;
- c) le persone trasportate, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 1;
- d) limitatamente ai danni a cose, il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alle lettere a) e b), nonchè gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con queste o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento.

Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma non si applicano, limitatamente ai danni alla persona, ai soggetti ivi indicati che abbiano subìto il danno in qualità di pedoni ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è abrogato.

L'obbligo di assicurazione per i ciclomotori che non siano muniti di targa di riconoscimento e per le macchine agricole decorre dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 4.

Al secondo comma dell'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sono soppresse le parole: « Nelle ipotesi di cui alla lettera c) è dovuto il risarcimento per i danni alle persone nonchè per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore a lire 100.000 e per la parte eccedente tale ammontare ».

Dopo l'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è aggiunto il seguente:

« Art. 19-bis. — L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », corrisponde una indennità ai danneggiati per sinistri causati dalla circolazione di veicoli o di natanti per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione, che non abbiano diritto a risarcimento in quanto il sinistro è dovuto a loro colpa esclusiva, quando:

- a) non siano titolari di un reddito ragguagliato ad anno di importo superiore al doppio della pensione sociale;
- b) dal sinistro sia derivata la morte o una inabilità permanente superiore al 40 per cento.

Per il caso di morte o di inabilità permanente totale l'indennità di cui al comma precedente è stabilita nella misura del 50 per

cento dell'importo che il "Fondo di garanzia per le vittime della strada" è tenuto a pagare per ogni persona sinistrata ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21. In caso di inabilità permanente parziale l'indennità è determinata in una percentuale dell'anzidetta misura, corrispondente alla percentuale di inabilità da determinarsi in base alle norme in vigore per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La richiesta documentata dell'indennità diretta all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", deve essere presentata entro sei mesi dal giorno del sinistro ».

Art. 5.

Al primo comma dell'articolo 21 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, le parole: « con il massimo di lire 15 milioni per ogni persona sinistrata nel limite di lire 25 milioni per ogni sinistro » sono sostituite con le seguenti: « nei limiti dei minimi di garanzia previsti per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro nella tabella A allegata alla presente legge relativamente alle autovetture ad uso privato ».

Art. 6.

All'articolo 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Integrato il contraddittorio a norma del comma precedente, il giudice alla prima udienza ordina la comparizione personale delle parti al fine di interrogane liberamente e di tentare la conciliazione della controversia. Qualora la conciliazione non riesca, nella stessa udienza devono essere specificati nel verbale di causa l'ammontare della pretesa del danneggiato, quello dell'offerta dell'assicuratore, i motivi che hanno impedito la conciliazione ed i mezzi di prova di cui le parti intendono avvalersi. Se le istanze istruttorie comprendono accertamenti tecnici, il tentativo di conciliazione deve essere ripetuto dopo il loro espletamento ».

Art. 7.

Per i sinistri che abbiano causato lesioni personali diverse da quelle previste dall'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, l'assicuratore, che abbia ricevuto richiesta di risarcimento a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, deve comunicare al danneggiato la misura della somma offerta per il risarcimento non appena la liquidazione del danno si sia resa possibile, ovvero indicare i motivi per cui non ritiene di fare offerta.

Il danneggiato deve indicare all'assicuratore, fornendo adeguata documentazione, la durata della inabilità temporanea. l'età, la quantificazione dell'eventuale inabilità permanente residuata, l'attività di lavoro svolta ed il relativo reddito netto da assumersi per il risarcimento ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Qualora si verifichi contrasto circa l'esistenza o l'entità del suddetto danno, prima che sia proposta l'azione risarcitoria dovrà essere esperita consulenza tecnica nei modi previsti all'articolo 696 del codice di procedura civile.

Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa deve provvedere al pagamento entro trenta giorni dalla ricezone della comunicazione.

L'inosservanza del predetto termine comporta, oltre al pagamento degli interessi, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria pari alla somma offerta. Per l'applicazione della sanzione pecuniaria si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Art. 8.

Nel caso di danni derivanti dalla circolazione di veicoli, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, intervenuti per la rilevazione, sono tenuti a consegnare copie del rapporto previsto dall'articolo 2 del codice

di procedura penale, alle persone coinvolte nell'incidente e agli assicuratori con i quali siano stati stipulati i contratti per la responsabilità civile di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.

Art. 9.

L'articolo 31 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è modificato come segue:

al secondo comma, le parole: « è determinata annualmente, nel limite massimo del 3 per cento » sono sostituite dalle parole: « è determinata annualmente, nel limite massimo del 4 per cento, entro il 31 ottobre di ciascun anno »;

dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:

« Per ciascun anno le imprese sono tenute a versare un contributo provvisorio relativo all'anno stesso, determinato applicando l'aliquota stabilita per detto anno ai premi incassati nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato. Il versamento è effettuato in quattro rate di importo uguale, che scadono, rispettivamente, alla fine dei mesi di gennaio, maggio, agosto e novembre.

Il conguaglio fra la somma effettivamente dovuta dalle imprese e quella anticipata ai sensi del comma precedente è effettuato, sulla base dei premi incassati nell'anno per il quale è stato versato il contributo provvisorio, entro la fine del mese di agosto dell'anno successivo. Le differenze a debito od a credito sono conteggiate sulla rata di contributo provvisorio da versare entro lo stesso mese di agosto ».

Art. 10.

All'articolo 14-ter del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

al secondo comma, le parole: « tenendo conto degli oneri che le imprese hanno assunto con le convenzioni stesse » sono sosti-

tuite dalle parole: « tenendo conto degli oneri sostenuti e delle perdite registrate dalle imprese nell'esercizio precedente, nonchè delle esigenze finanziarie delle stesse imprese previste per l'esercizio per il quale viene stabilita la tariffa. L'impresa che, sulla base dei dati del bilancio relativo al secondo esercizio chiuso dopo la stipulazione delle convenzioni, ritenga di non poter pervenire entro il predetto termine di tre anni al riequilibrio degli oneri e delle perdite derivanti dalle convenzioni stesse, deve presentare al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sulla attività svolta e le misure adottate ed un programma con l'indicazione delle misure e degli interventi che si intendono adottare e dei tempi entro i quali ritiene di poter pervenire al riequilibrio della gestione »;

dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), approvi la relazione ed il programma, può avvalersi della disposizione di cui al comma precedente per il periodo di tempo indicato nel programma presentato dalla società e comunque fino ad un massimo di ulteriori quattro anni ».

Al primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738, le parole: « la disposizione dell'articolo 14-ter, secondo comma, del predetto decreto-legge » sono sostituite dalle parole: « le disposizioni dell'articolo 14-ter, secondo e terzo comma, del predetto decreto-legge, e successive modificazioni ».

Art. 11.

Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge si siano rese cessionarie, ai sensi del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738, di portafogli di imprese poste in li-

quidazione coatta amministrativa e non siano ancora pervenute al riequilibrio della gestione, debbono, entro il termine di sei mesi, presentare al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sull'attività svolta e le misure adottate ed un programma con le indicazioni delle misure e degli interventi che si intendono adottare e dei tempi entro i quali ritengono di poter pervenire al riequilibrio della gestione.

La disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 14-ter del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, come modificato dal precedente articolo 10, si applica alle imprese indicate al primo comma anche oltre il termine fissato nella disposizione stessa e fino a quando il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato non abbia, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), respinto od approvato la relazione ed il programma presentati. La pronuncia deve intervenire entro i sei mesi successivi alla presentazione. In caso di approvazione si applica la disposizione di cui al terzo comma aggiunto al predetto articolo 14-ter con la presente legge.

Art. 12.

All'articolo 3 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I crediti vantati dall'impresa cessionaria per effetto della applicazione del comma precedente nei confronti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" sono ammessi a copertura delle riserve tecniche da costituire per le assicurazioni dei rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ».

All'articolo 5 del medesimo decreto-legge, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Salvo quanto disposto nel comma precedente, l'impresa cessionaria deve assumere i dirigenti dell'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa che, avendo ottenuto giudizio positivo dal comitato di cui all'articolo 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, chiedano l'inquadramento nel grado iniziale della categoria dei dirigenti. L'obbligo non sussiste per i dirigenti assunti o inquadrati nella relativa categoria nei diciotto mesi antecedenti la data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ».

Art. 13.

Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Istituto nazionale delle assicurazioni e le altre imprese ed enti obbligati al pagamento del contributo stesso, ivi comprese le società che esercitano soltanto la riassicurazione, debbono, entro il 31 maggio di ciascun anno, presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato denunzia dell'ammontare dei premi incassati nell'anno precedente.

Sulla base della denunzia di cui al comma precedente il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede alla determinazione dell'ammontare del contributo e ne dà comunicazione ai singoli enti ed imprese ed al Ministero del tesoro, il quale provvede alla riscossione dello stesso.

Qualora la denunzia dei premi incassati non venga presentata entro il prescritto termine, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento dell'ammontare del contributo dovuto. La sanzione è raddoppiata ove il ritardo superi i sessanta giorni.

Il pagamento del contributo deve avvenire nel termine di trenta giorni dalla richiesta del Ministero del tesoro. Decorso tale termine, si applica la sanzione prevista dal comma precedente e sulla somma non versata sono dovuti gli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto.

Le sanzioni previste dai precedenti commi si applicano anche alle violazioni delle disposizioni relative ai termini di denunzia dei premi incassati ed al versamento del contributo commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, quando il relativo procedimento non sia stato già definito.

Art. 14.

Gli importi indicati all'articolo 10 della legge 10 giugno 1978, n. 295, sono elevati, rispettivamente, da lire 1.000 milioni a lire 2.000 milioni, da lire 750 milioni a lire 1.500 milioni, da lire 500 milioni a lire 1.000 milioni.

Il limite di lire 16 milioni previsto dall'articolo 11 della legge citata al comma precedente è elevato a lire 100 milioni.

All'articolo 16, primo comma, della legge sopra citata, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le parole: « o inidoneo »;

alla lettera c), de parole: « se le persone preposte all'amministrazione e alla gestione dell'impresa » sono sostituite dalle seguenti: « se le persone preposte all'amministrazione e alla conduzione dell'impresa siano rimaste coinvolte in gestioni gravemente deficitarie o in società poste in liquidazione coatta amministrativa ovvero »;

dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:

« *c-bis*) se l'impresa non prova di aver proceduto all'integrale versamento del capitale sociale o del fondo di garanzia di cui all'articolo 10;

c-ter) se la maggioranza degli amministratori e dei dirigenti che hanno la rappresentanza legale della società non abbiano svolto per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio funzioni di amministratore o di carattere direttivo

in società o enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario aventi capitale o fondo di dotazione non inferiore a 500 milioni di lire ».

Art. 15.

Dopo l'articolo 30 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è aggiunto il seguente:

« Art. 30-bis — Per i contratti di assicurazione contro le malattie facenti parte del portafoglio italiano che abbiano durata poliennale o che, pur avendo durata annuale, prevedano l'obbligo dell'assicuratore di rinnovarli alla scadenza, le imprese, qualora i premi siano determinati, per l'intera durata del rapporto, con riferimento all'età degli assicurati al momento della stipulazione del contratto, debbono costituire una riserva di senescenza destinata a compensare l'ag gravarsi del rischio dovuto al crescere dell'età degli assicurati.

La riserva di cui al comma precedente deve essere calcolata in relazione alla prevedibile durata dei contratti, all'età degli assicurati ed alle basi tecniche adottate dall'impresa.

Le imprese debbono presentare all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) in allegato al bilancio una relazione dalla quale risultino i criteri seguiti per il calcolo della riserva di senescenza.

Il calcolo della riserva di senescenza può essere effettuato anche forfettariamente, in misura non inferiore al 10 per cento dei premi lordi dell'esercizio relativi ai contratti aventi le caratteristiche indicate al primo comma. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), sulla base dei criteri indicati al secondo comma, può fissare, anche per singole imprese, una aliquota più elevata per il calcolo in via forfettaria della riserva.

Nella determinazione del reddito delle imprese di assicurazione la riserva di senescenza è deducibile in misura non superiore a quella risultante dalla applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi ».

Art. 16.

All'articolo 31, primo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

al numero 8, prima della parola: « quote » sono inserite le parole: « azioni o »;

al numero 9, le parole: « tale limite può essere superato » sono sostituite dalle parole: « tale limite potrà arrivare fino all'80 per cento »;

il numero 12 è sostituito dal seguente: « titoli azionari od obbligazioni dell'ISVEI-MER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'ENI, dell'EFIM, dell'IMI, del CCOOPP, dell'ICIPU, e di società da questi controllate nonchè di società nazionali le cui azioni siano quotate in borsa o al mercato ristretto da almeno tre anni, o il cui bilancio sia da almeno tre anni sottoposto a revisione da parte di una società iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Tali azioni possono essere portate a copertura delle riserve tecniche al valore risultante dalla media delle quotazioni ufficiali di borsa dell'anno precedente, ovvero, se non quotate, entro il limite massimo rappresentato dal patrimonio netto della società emittente, quale risulta dall'ultimo bilancio approvato. Per i titoli emessi dalle società di assicurazione la copertura è consentita a condizione che le imprese li detengano continuativamente da almeno cinque anni, a meno di deroga da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato»;

dopo il numero 13 sono aggiunti i seguenti:

- « 14) obbligazioni in lire emesse dalla BEI, dalla CECA e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano;
- 15) mutui e prestiti, assistiti da fidejussione bancaria o da garanzia reale, concessi a società per azioni quotate in borsa o al mercato ristretto, ovvero a società il cui

bilancio risulti sottoposto a certificazione da parte di una società iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136:

- 16) azioni o quote di società che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili ad uso industriale o commerciale o l'esercizio della attività agricola per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società al netto dei debiti ed a condizione che l'impresa detenga più della metà del capitale sociale;
- 17) accettazioni bancarie rilasciate da istituti o aziende di credito con patrimonio (capitale versato e riserve patrimoniali) non inferiore a 30 miliardi;
- 18) dietro autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, disponibilità diverse da quelle indicate ai numeri precedenti o non rispondenti alle prescrizioni od ai limiti ivi previsti ».

L'ultimo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle assicurazioni contro i rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti ».

Art. 17.

Agli effetti di cui all'articolo 68 della legge 10 giugno 1978, n. 295, la relazione della società di revisione deve certificare la corrispondenza dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite, redatti in conformità ai modelli 1 e 2 approvati con il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 362 del 30 dicembre 1978, alle risultanze delle scritture contabili e l'osservanza delle norme di legge in materia. La certificazione deve concernere gli importi complessivi delle sin-

gole voci indicate nei predetti modelli per l'intera attività dell'impresa.

I modelli di bilancio indicati al comma precedente devono essere redatti anche dalle imprese che esercitano soltanto le assicurazioni contro i danni.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), può, con proprio decreto, stabilire che, per talune voci dei modelli indicati al primo comma, vengano fornite, ai fini della certificazione, dati più analitici.

Art. 18.

Nel primo comma dell'articolo 83 della legge 10 giugno 1978, n. 295, le parole: « entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle altre: « entro il 31 dicembre 1985 ».

Art. 19.

Con effetto dal 1º gennaio 1985 l'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è sostituito dai seguenti:

« L'aliquota del contributo fissata dal decreto del Presidente della Repubblica a norma del terzo comma si applica sui premi incassati a decorrere dal secondo mese successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale.

Le somme dovute a titolo di contributo non sono soggette all'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, e per le stesse le imprese hanno diritto di rivalersi sui contraenti. Nei contratti e nelle ricevute relative deve essere, a cura dell'assicuratore o del suo agente od incaricato, indicata in modo distinto la somma precisa del contributo rimborsato dal contraente ».

Art. 20.

All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis) le prestazioni di servizi tra imprese di assicurazione controllate l'una dall'altra o entrambe dalla stessa società od ente e le prestazioni rese da consorzi o società consortili costituiti da imprese di assicurazione per l'esercizio di attività inerenti alla gestione od esecuzione delle operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio; ».

Art. 21.

All'articolo 10, primo comma, lettera *l*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono inserite le seguenti integrazioni e sostituzioni:

dopo le parole: « contro gli infortuni » sono aggiunte le altre: « e contro le malattie »;

le parole: « non superiore a due milioni e cinquecentomila lire » sono sostituite con le altre: « non superiore a cinque milioni di lire » e sono altresì aggiunte le parole: « Detto importo può essere modificato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche con riferimento alle variazioni degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ».

All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è inserito, dopo il terzo comma, il seguente:

« I soggetti indicati nel primo comma, nell'effettuare il conguaglio previsto dal comma precedente, possono tener conto, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, anche dei premi pagati dal lavoratore per assicurazioni sulla vita e deducibili dal reddito a norma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ».

All'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« La disposizione di cui al comma precedente è applicabile anche nel caso in cui i contratti collettivi e gli accordi aziendali prevedano per il perseguimento delle finalità previdenziali ed assistenziali la stipulazione da parte del datore di lavoro di contratti di assicurazione sulla vita in forma collettiva che garantiscano la corresponsione ai lavoratori dipendenti o loro eredi di un capitale o di una rendita alla cessazione del rapporto di lavoro. All'atto del pagamento del capitale assicurato, l'ammontare dei premi versati è assoggettato ad imposta a norma dell'articolo 12, lettera e) ».

I premi pagati per contratti di assicurazione sulla vita stipulati in forma collettiva dal datore di lavoro in forza di contratti collettivi e di accordi aziendali ovvero da casse od enti per il perseguimento delle loro finalità previdenziali od assistenziali, nonchè i contratti di assicurazione e di capitalizzazione stipulati dal datore di lavoro a garanzia del trattamento di fine rapporto dei propri dipendenti sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 22.

Le assicurazioni contro i rischi della navigazione ed assimilate di cui all'articolo 2 della tariffa allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, sono soggette all'imposta sulle assicurazioni con l'aliquota del 2 per cento.

Al quinto comma dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: « e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva » sono sostituite con le altre: « e con gli agenti delle stesse ».